

La mini-voluntary apre le porte a chi è ritornato all'estero

ADEMPIMENTI

Regolarizzazione ammessa per i rapporti finanziari in essere al 6 dicembre 2017

La notifica dell'avviso di accertamento preclude la sanatoria

Marco Piazza

Per la mini-voluntary al 3% che consente di regolarizzare le omissioni degli obblighi di monitoraggio fiscale non è necessario che lo status di soggetto fiscalmente residente in Italia o che lo status di frontaliere permangano ancora per il 2017. Niente sanatoria per chi ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Nessuna preclusione, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari, processi verbali di constatazione o avvisi bonari dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni. È quanto emerge dalla circolare 12/E/2018 di ieri che, dopo il provvedimento attuativo (si veda Il Sole 24 Ore del 2 giugno), illustra le modalità di adesione alla sanatoria in scadenza il 31 luglio (versamenti entro il 1° ottobre in quanto il 30 settembre cade di domenica, con eventuale rateazione). Ma vediamo nel dettaglio.

I requisiti

Sono ammessi alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero ed iscritti all'Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo frontaliere o residenti all'estero. Questo a condizione che al 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. Non rientrano le attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente (condizione prevista dal provvedimento dell'Agenzia ma che non trova riscontro nella legge).

In base al provvedimento e alla circolare deve trattarsi di attività e som-

me che derivano da redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti nel medesimo Stato in cui le attività stesse sono depositate o detenute. Dal provvedimento e da diversi passaggi della circolare pare di comprendere che le attività devono derivare da redditi di lavoro "svolto" all'estero; quindi sembrano escluse (anche se questa restrizione non risulta dalla legge) le attività costituite con redditi di lavoro autonomo o dipendente di fonte estera non derivanti direttamente da un'attività di lavoro, come i diritti d'autore e forse le pensioni. Sarebbe opportuno un chiarimento ulteriore.

Sono escluse le attività patrimoniali, come gli immobili benché siano incluse le somme e le attività finanziarie derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Gli effetti

Con il pagamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 sono assolte le imposte sui redditi derivanti dalle attività regolarizzate, le sanzioni relative all'omessa compilazione del quadro RW e ai redditi evasi, l'Ivafe e le relative sanzioni e gli interessi.

La procedura non copre le imposte eventualmente evase sui redditi con cui sono state costituite le attività, se imponibili in Italia. A tal proposito va ricordato che il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti in Italia, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente, da ultimo, 7.500 euro. Non sono tassabili in Italia i redditi dei frontaliere con la Svizzera (risoluzione 38/E/2017) e alcune retribuzioni, pensioni e indennità provenienti dal Vaticano (articolo 3 del Dpr 601/1973).

Le precedenti voluntary

La sanatoria al 3% è preclusa per attività e somme già oggetto delle voluntary 1 e 2. Possono però aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per una causa di inammissibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I PRINCIPALI CHIARIMENTI**1****I CONTRIBUENTI INTERESSATI****Il rapporto finanziario**

Possono accedere alla mini-voluntary al 3% che consente di sanare i mancati obblighi di monitoraggio i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero e iscritti all'Aire o che abbiano lavorato in modo continuativo in una zona di frontiera, anche se sono tornati poi ad essere frontalieri o residenti all'estero. Però a condizione che al 6 dicembre 2017 fosse ancora aperto il rapporto finanziario per le attività e le somme da regolarizzare

2**ACCERTAMENTI E PVC****Quando scatta la preclusione**

Non possono accedere alla mini-voluntary coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Questa preclusione non vale, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. E neanche le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni sono causa di inammissibilità

3**LE PRECEDENTI VOLUNTARY****Inammissibilità o improcedibilità**

La sanatoria al 3% non è consentita per le attività e le somme già oggetto della prima e della seconda voluntary disclosure. Tuttavia la circolare 12/E/2018 precisa che il mancato perfezionamento della voluntary per inammissibilità o improcedibilità (ad esempio per non piena collaborazione del contribuente, carenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o tardiva presentazione della richiesta di accesso) non può impedire la nuova regolarizzazione